



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

**ORDINANZA N. 119 DEL 13/09/2023**

**Proponente: Area 2 Servizi alla persona e gestione del territorio**

**OGGETTO: ORDINANZA N.116 DEL SETTE SETTEMBRE 2023 – “DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO E IN LATTINE NELL’AREA DELLA FIERA DI SAN MATTEO, DAL 15 AL 19 SETTEMBRE 2023.” PRECISAZIONI SULLE DISPOSIZIONI CONTENUTE.**

**IL SINDACO**

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.116 del 7 settembre 2023, avente per oggetto “Divieto di somministrazione e vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e in lattine nell’area della Fiera di San Matteo, dal 15 al 19 settembre 2023.” che qui si intende integralmente richiamata;

RILEVATO che con l’ordinanza su citata, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica, la sicurezza e il decoro urbano veniva, nell’ambito dell’area interessata dalla Fiera, vietata la somministrazione e la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro e lattine da parte degli esercenti attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, sia in sede fissa che su area pubblica, dalle ore 16,00 di venerdì 15 settembre 2023 alle ore 24,00 di martedì 19 settembre 2023, in occasione della Fiera di San Matteo.

RILEVATO, altresì che il divieto è circoscritto ed efficace nelle seguenti aree pubbliche e/o aperte al pubblico: Piazza Martiri, Via Barche, Via XX Settembre, Via Castellantico, Via Bastia Entro, Via Bastia Fuori, Calle Ghirardi, Piazzale Pio XII, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Nella e Paolo Errera, Viale Rimembranze, Via Cavin di Sala (sino all’intersezione con Via Torino), Via Vittoria (sino alla rotonda con Via Taglio) e Via Gramsci

DATO ATTO che nel corso degli incontri preparatori della Fiera avuti con le Associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante nonché con i responsabili degli stands gastronomici che hanno presentato richiesta di partecipazione all’evento, è stato ribadito che gli operatori ambulanti avrebbero potuto procedere alla sola somministrazione di bibite analcoliche e bevande quali vino e birra con esclusione delle altre bevande alcoliche e superalcoliche in genere;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare una corretta osservanza ed efficace applicazione dell’Ordinanza 116/2023, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che potrebbero minacciare l’incolumità pubblica, la sicurezza e il decoro urbano, specificare che i titolari di autorizzazione al commercio itinerante, ammessi a partecipare alla Fiera, possano somministrare solo bevande analcoliche, nonché vino e birra, con esclusione di grappe, grappini, vodka, whiskey ecc.;



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

VISTO l'art. 54 e 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di approvazione del T.U. degli EE.LL.;

VISTO l'art. 17 della Legge n. 689/1981;

**ORDINA**

al, fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciare potrebbero minacciare l'incolumità pubblica, la sicurezza e il decoro urbano, di integrare quanto stabilito dalla propria precedente Ordinanza n.116 del 7 settembre 2023 specificando che i titolari di autorizzazione al commercio itinerante ammessi a partecipare alla Fiera possono somministrare solo bevande analcoliche, nonché vino e birra, con esclusione di grappe, grappini, vodka, whiskey ecc.;

**CONFERMA**

le disposizioni contenute nella più volte citata Ordinanza n.116 del 7 settembre 2023 che qui si intende integralmente richiamata

**RIBADISCE CHE**

- Sono esclusi da tale divieto la somministrazione e il consumo, con servizio al tavolo, negli spazi specifici all'aperto di pertinenza dei pubblici esercizi regolarmente autorizzati.
- La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.
- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria entro i limiti edittali di cui all'articolo 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, da euro 25,00 a €. 500,00, con facoltà del Sindaco di stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.

**DISPONE**

- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente;
- che la presente ordinanza venga trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Venezia nonché, per quanto di competenza in merito alle azioni per il controllo e sull'osservanza della presente ordinanza, al Comado dei Carabinieri di Mirano, all'Unione dei Comuni del Miranese – Corpo di Polizia Locale, alla Guardia di Finanza di Mirano.

**INFORMA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale



COMUNE DI MIRANO  
Città Metropolitana di Venezia

---

- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio comunale

IL SINDACO  
BAGGIO TIZIANO

*Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)*